

(N. 1571)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MAIER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 1966

Valutazione dei periodi di servizio militare ai fini della pensione di anzianità a carico dell'I.N.P.S.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 21 luglio 1965, n. 903, concernente la riforma ed il miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, ha stabilito con l'articolo 13, che gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie, hanno diritto alla pensione (che ha assunto il nome di pensione di anzianità) prescindendo dall'età posseduta, purchè possano vantare 35 anni di effettiva contribuzione.

In applicazione di tale norma non vengono conteggiati, ai fini del diritto alla predetta pensione, i periodi per i quali è intervenuta la contribuzione figurativa, e cioè i periodi di servizio militare, (sia normale che di guerra), di malattia, di gravidanza e puerperio, di disoccupazione.

Già nel corso della discussione sulla legge 903 furono avanzate proposte tendenti a far considerare e conteggiare ai fini della pensione di anzianità anche i periodi di contribuzione figurativa. Tali proposte non furono prese in considerazione soprattutto per motivi d'ordine finanziario, essendo già notevolmente aumentato l'onere previsto dal disegno di legge governativo, attraverso la

approvazione dell'emendamento che ridusse a 35 anni, dai 40 previsti, il periodo minimo di contribuzione effettiva per il diritto alla pensione di anzianità.

Possiamo essere d'accordo con coloro che ritengono che tale emendamento sia stato approvato con non sufficiente meditazione, perchè indubbiamente esso avrà conseguenze assai gravi, e non solo d'ordine finanziario, allorchè potranno ottenere la pensione di anzianità coloro che hanno iniziato a lavorare a 15 anni, dopo l'entrata in vigore della legge sull'apprendistato con conseguente contribuzione effettiva. Costoro potranno andare in pensione all'età di 50 anni e, se continueranno a lavorare, non avranno nessuna riduzione sull'importo della pensione stessa. È ovvio che potranno manifestarsi gravi problemi di ordine sociale.

Possiamo anche essere d'accordo con il parere espresso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - lettera G. 126/731 del 14 dicembre 1965 in risposta alla interrogazione n. 3715 — secondo il quale:

« Atteso che l'istituzione della pensione di anzianità si traduce — in concreto —

in un abbassamento dei normali limiti di età pensionabile, sono stati esclusi dal montante dei contributi accreditati a ciascun lavoratore, quelli figurativi il cui computo avrebbe, fra l'altro, ingenerato un ulteriore abbassamento del limite di età pensionabile, in contrasto con gli attuali indirizzi previdenziali in campo nazionale ed internazionale ».

Non possiamo però essere d'accordo con il Ministero quando dice:

« Era naturale anche che, ai fini della esclusione dei contributi figurativi, non si facessero discriminazioni, d'altronde ingiustificabili, fra i vari tipi di contribuzione ».

Cioè il Ministero, come del resto i colleghi dell'altro ramo del Parlamento che hanno già presentato proposte di legge per la modifica della citata legge, non ritiene giusto differenziare i contributi figurativi per servizio militare, da quelli accreditati per altri motivi — periodi di malattia e periodi di disoccupazione involontaria.

Non vi è dubbio alcuno che anche questi ultimi siano meritevoli di riconoscimento, essendo tali altre cause di mancata contribuzione effettiva anch'esse oggettive e generate da forza maggiore.

Ci auguriamo che i miglioramenti delle pensioni proseguano nei vari aspetti e per tutte le categorie e che tutti i periodi con contribuzione figurativa possano essere riconosciuti agli effetti della pensione di anzianità, ma assolutamente non ci sentiamo di porre sullo stesso identico piano tutti i motivi di mancata contribuzione effettiva.

Infatti il lavoratore malato o disoccupato grava nei periodi di forzata assenza dal lavoro, o almeno per parte di essi, e sia pure per quote modeste, sul bilancio dell'INPS o di altro ente previdenziale o assistenziale, e in tali periodi non apporta nessun contributo alla collettività nazionale.

Il militare, invece, compie un servizio produttivo — deve essere ritenuto tale, altrimenti non deve essere richiesto — nell'interesse della collettività nazionale.

Stridente appare ancora maggiormente la situazione se consideriamo che con la legge

attuale un apprendista quindicenne matura anzianità per il diritto alla pensione in esame, mentre ciò non avviene per il militare ventunenne che magari segue un corso specialistico.

Fino a questo punto ci siamo riferiti a situazioni normali, ma che dire del periodo, talvolta lunghissimo, trascorso in guerra da molti benemeriti del Paese che vanno raggiungendo una età in cui si fanno inevitabilmente sentire le conseguenze dei disagi, incredibili disagi di ogni genere, sofferti in guerra quando giovani furono chiamati ad assolvere un compito altissimo: la difesa del proprio Paese?

È possibile che per costoro debba maturare la pensione di anzianità con ritardo di molti anni rispetto a coloro che non prestarono servizio militare?

La pensione di anzianità deve considerarsi come un compenso per chi si è maggiormente logorato in una lunga attività lavorativa, o che comunque ha apportato un notevole contributo, attraverso la propria ininterrotta opera alla soluzione dei problemi nazionali.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge che ci onoriamo di sottoporre al vostro esame tende appunto ad eliminare una evidente ingiustizia, disponendo il riconoscimento del servizio militare effettivo, sia esso volontario che obbligatorio, agli effetti della pensione di anzianità.

Esso prevede pure una riduzione del periodo minimo di contribuzione per gli ex combattenti nella misura di un anno per ciascuna campagna di guerra in analogia alle norme vigenti per i dipendenti della pubblica Amministrazione.

Se motivi finanziari possono frapporre ostacoli all'iter del presente disegno di legge, nutriamo fiducia che gli onorevoli colleghi, rendendosi conto della discriminazione posta involontariamente in atto con l'approvazione dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, verso coloro che hanno prestato servizio militare, si adopreranno per portarlo a sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico*

I periodi di servizio militare effettivo, sia esso volontario che obbligatorio, sono computati utili ai fini del raggiungimento dei 35 anni di contribuzione previsti dall'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, numero 903, per l'ottenimento a qualunque età della pensione della previdenza sociale.

Le campagne di guerra danno diritto alla abbreviazione di un anno ciascuna del detto periodo di contribuzione.